

STATUTO

TITOLO I

Tipo e Denominazione - Sede - Durata - Scopo e Oggetto

Art. 1 Tipo e Denominazione

Ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile nonché della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, in rappresentanza degli ambiti territoriali degli Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna e della Vigolana, la società consortile per azioni è denominata **"AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA DEGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE, LUSERNA E DELLA VIGOLANA - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI"** in sigla **"AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI"**.

Art. 2 Sede

La società ha sede nel Comune di **Folgaria** (TN) ed il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, si intende quello indicato nel Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune e di istituire e di sopprimere ovunque dipendenze, succursali, rappresentanze, uffici, agenzie e unità locali operative di ogni genere, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050 (trentun dicembre duemilacinquanta).

Con delibera dell'assemblea straordinaria, da adottarsi prima della scadenza, la durata può essere prorogata.

Art. 4 Scopo e Oggetto

La società, che ha scopo consortile, non di lucro, ha per obiettivo quello di ottenere in via predominante per i soci, tramite la gestione in forma associata di una attività imprenditoriale nel settore turistico rappresentando gli ambiti territoriali degli Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna e della Vigolana:

- un incremento delle attività delle imprese Socie aumentando l'efficienza e la competitività;
- un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi.

La società ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica nell'ambito territoriale omogeneo costituito dagli altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna e della Vigolana, tramite la realizzazione, in via principale, delle seguenti attività:

- istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;

- organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;
- attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
- sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
- valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;
- promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8;
- affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi: coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico; definizione di proposte tematiche e stagionali; utilizzo delle piattaforme digitali di sistema; coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
- partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;
- sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;
- realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
- promuovere i marchi delle località;
- concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
- promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
- sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
- promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.
- individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilite, qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche e ad avere comunque ricadute positive nel proprio ambito, sia dal punto di vista economico, che quello sociale e di identità culturale e storica;
- svolgere l'attività di commercializzazione e di prenotazione di pacchetti turistici, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione dell'eser-

cizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;

- svolgere l'attività specifica di Agenzia Viaggi e Turismo; la società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite alle Aziende per il Turismo da altre disposizioni normative e regolamentari.

La società potrà altresì svolgere le seguenti ulteriori attività:

- favorire la collaborazione e il coordinamento tra gli operatori economici e gli enti pubblici soci ed i soggetti comunque coinvolti, anche indirettamente o marginalmente, sul piano turistico, attraverso la definizione di obiettivi, di piani strategici e di progetti comuni, promuovendo, laddove possibile, la creazione di sinergie tra i soci, e collaborando con altri ambiti territoriali;

- ideare, adottare e realizzare iniziative tendenti al miglioramento degli impianti e delle infrastrutture, delle attività e dei servizi, direttamente o indirettamente connesse al settore turistico, assumendone, laddove opportuno, la gestione diretta o per tramite di soci, di terzi soggetti, o di società o altri enti appositamente costituiti;

- costruire o acquistare impianti e infrastrutture, laddove ciò permetta la realizzazione dell'obiettivo di potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica, assumendone direttamente la gestione o individuando soci o terzi soggetti ai quali attribuirli;

- promuovere, studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche;

- ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumendone direttamente la gestione o individuando soci o terzi ai quali attribuirli.

Le attività sopra dette non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; né potranno essere esercitate in contrasto con le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in genere, e, in particolare, delle attività professionali protette, né con le norme che fissano riserve di attività.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od Enti, Consorzi, e simili aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio purché allo scopo di stabile investimento.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, le attività professionali protette da specifiche norme di legge e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico nonché disciplinati da eventuale apposito regolamento interno.

TITOLO II

Requisiti - Ammissione dei soci - Diritti e obblighi

Art. 5 Requisiti dei soci

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche private, i Comuni e gli altri enti pubblici, le Comunità e gli altri soggetti che abbiano o dimostrino di avere interesse alla promozione turistica negli ambiti territoriali degli Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna e della Vigolana.

In ogni caso è fatto salvo il "principio della adesione aperta" sancito dall'articolo 12, lettere i) e j), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8. e, quindi, potranno essere soci tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico nonché i comuni e le comunità collocati nell'ambito territoriale di riferimento.

Le imprese individuali e collettive devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere iscritte alla Camera di Commercio I.A.A., ove previsto;
- nel triennio precedente all'ammissione alla società, non devono essere state poste in liquidazione né sottoposte a procedure concorsuali o, in genere, a procedure di crisi d'impresa. Ove il singolo azionista detenga tante azioni che rappresentino una quota del capitale sociale superiore al 25%, relativamente alle sole azioni che eccedono tale soglia, non competerà alcun diritto di voto.

Art. 6 Ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio, corredata all'eventuale statuto in caso di società o altro ente e della delibera dell'organo sociale o istituzionale competente, deve contenere, oltre

al numero delle azioni che intende sottoscrivere, la dichiarazione incondizionata e sottoscritta con la quale l'aspirante richiedente si obbliga ad osservare lo statuto e le deliberazioni validamente adottate dagli organi della società e deve essere proposta al Consiglio di Amministrazione.

Coloro che entrano a far parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con la liberazione delle azioni sottoscritte e con il versamento degli altri oneri previsti entro i termini stabiliti dalla legge e comunque entro la data stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora la domanda di ammissione venga accolta, secondo quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, agli aspiranti soci verrà proporzionalmente offerta la sottoscrizione di una quota di capitale sociale; a tal fine, la società delibererà un aumento di capitale sociale in occasione della prima assemblea straordinaria eventualmente convocata per altri motivi o, in mancanza, da convocarsi appositamente con tale ordine del giorno con cadenza triennale; l'aumento di capitale deliberato a servizio dell'ingresso di tali nuovi soci avverrà pertanto con l'esclusione o la limitazione del diritto opzione spettante agli attuali soci ai sensi di legge.

In caso di diniego all'ammissione in società, che dovrà essere motivato, la società restituirà entro 60 (sessanta) giorni la quota riscossa. La domanda può essere riproposta, decorso un anno dalla data della decisione negativa.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le imprese rette in forma societaria, i Comuni, i consorzi e le associazioni sono rappresentate nella società dal rispettivo legale rappresentante o da altro rappresentante, all'uopo nominato.

Art. 7 Diritti e Obblighi

I soci hanno diritto:

- 1) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- 2) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- 3) di prendere visione dei libri sociali e della contabilità, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile;
- 4) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni, proposte o richieste relativamente alla gestione sociale.

I soci hanno l'obbligo di:

- 1) effettuare i versamenti di cui al precedente articolo 6;
- 2) versare i contributi in conto esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della so-

cietà, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento, con particolare riguardo ai contributi previsti per la copertura del fabbisogno che verrà determinato annualmente sulla base del bilancio preventivo e del piano operativo annuale approvato dall'Assemblea;

3) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e, nella misura in cui attengono alla società, tutte le norme e le condizioni stabilite dalle leggi nazionali e provinciali, dai regolamenti, dalle ordinanze o dalle disposizioni comunque impartite dalle Autorità preposte o contenute nelle deliberazioni assunte dagli organi sociali in base allo statuto;

4) cooperare e contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione; astenersi da ogni attività che sia in contrasto con l'oggetto sociale medesimo e con gli interessi della società; lo svolgimento, da parte del socio, della sua attività d'impresa o professionale, non può comunque considerarsi contrastante con l'oggetto della società.

Con regolamento adottato dall'Assemblea potranno essere disciplinati i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività tra la società ed i soci.

TITOLO III Capitale sociale - Azioni

Contribuzioni e Finanziamenti - Obbligazioni

Art. 8 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 359.972,00 (trecentocinquantano-
vemilanovecentosettantadue virgola zero zero) rappresentato da
n. 1.439.888 azioni del valore nominale di Euro 0,25 (zero
virgola venticinque) ciascuna, e potrà essere aumentato o di-
minuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-
ci, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Con delibera dell'assemblea adottata il 4 dicembre 2020 giusta
verbale del notaio dott.ssa Rita Fochesato di Rovereto (TN),
in corso di registrazione perché nei termini, è stato delibe-
rato l'aumento oneroso scindibile del capitale sociale per no-
minali euro 140.028,00, aumento da sottoscrivere entro il 31
dicembre 2025 e con efficacia progressiva al perfezionamento
delle singole sottoscrizioni.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; il loro
trasferimento si effettua nel rispetto dell'articolo 2355 del
Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato con l'emissione di
nuove azioni anche di categorie speciali o privilegiate o di
risparmio o aventi diritti diversi anche in ordine agli utili,
mediante delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, che
determinerà in tal caso i privilegi spettanti a tali azioni
nei limiti consentiti dalla legge.

È ammesso il conferimento in natura, previa corrispondente de-
libera dell'assemblea straordinaria.

Art. 9 Azioni

In caso di emissione di nuove azioni, ai soci spetta il diritto di opzione nei termini dell'articolo 2441 del Codice Civile, tenuto conto di quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo 5 dello statuto e del terzo comma dell'articolo 6 dello Statuto.

Nel rispetto delle regole indicate dall'articolo 5 dello statuto relativo ai per i requisiti dei soci, le azioni sociali sono trasferibili con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Entro il limite di cui all'articolo 5 dello statuto, ai soci spetta il diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione in caso di alienazione *inter vivos* a titolo oneroso; la prelazione non spetta in caso di successione *mortis causa*; non sono soggetti al diritto di prelazione i trasferimenti a favore del coniuge (o soggetto legato da unione civile) e dei parenti in linea retta di primo grado del socio nonché i trasferimenti effettuati dal socio, in conseguenza di conferimenti di azienda e/o operazioni straordinarie (ad esempio: trasformazione, fusione/scissione), comportanti una riorganizzazione aziendale da parte del socio; non sono soggetti al diritto di prelazione nemmeno i trasferimenti a titolo gratuito e i trasferimenti con controprestazione infungibile.

Pertanto, il socio che intende trasferire *inter vivos*, a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci a mezzo PEC o raccomandata a.r., che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve fare pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. (o PEC) inviata entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) da parte del medesimo della comunicazione dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti nonché della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di aventi diritto, le azioni offerte spetteranno agli aventi diritto in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto spettante allo stesso si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soggetti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte.

Nel caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci o della società, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante l'eventuale gradimento entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla scadenza del termine indicato sub a).

In caso di diniego del gradimento, l'organo amministrativo può comunicare al socio alienante, entro lo stesso termine, altro soggetto acquirente, gradito alla società, disposto ad acquistare le azioni alle medesime condizioni economiche proposte dall'alienante; in mancanza dell'indicazione di altro soggetto gradito, al socio finanziatore spetta per legge il diritto di recesso.

In caso di decorso del suddetto termine senza ricezione, da parte del socio alienante, della suddetta comunicazione dell'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà alienare le azioni al soggetto dallo stesso indicato come acquirente.

Il socio alienante dovrà perfezionare la cessione all'acquirente dallo stesso proposto oppure all'acquirente indicato dalla società, a seconda dei casi sopra descritti, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del termine di 60 giorni sopra indicato.

Le azioni sono indivisibili ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto, fatti salvi i limiti di legge e di statuto.

Art. 10 Partecipazione, Contribuzioni e Finanziamenti

L'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 15 dello statuto, potrà determinare, in apposito regolamento, la quota minima di partecipazione dei soci al capitale sociale distinto per categorie.

I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i soci dei contributi in conto esercizio, per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della società, sono previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che, per quanto riguarda i soci diversi dagli enti pubblici, dovrà tener conto del numero e delle dimensioni aziendali-imprenditoriali del singolo socio, in relazione a parametri da definire per ognuno dei seguenti comparti rappresentati nella società:

- aziende alberghiere;
- aziende ricettive extra alberghiere e campeggi;
- impianti di risalita;
- pubblici esercizi, ristorazione e commercio;
- agenzie immobiliari e di viaggio e consorzi di commercializzazione;
- maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici;
- artigiani e agricoltori;
- banche e professionisti;
- associazioni di categoria della ricettività turistica;
- organizzazioni del tempo libero, società culturali e sportive, persone fisiche che hanno interesse diretto allo sviluppo dell'attività turistica dell'ambito.

Nel caso di ritardato pagamento, il socio inadempiente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere sulle somme dovute gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs 231/2002.

Il pagamento del contributo in conto esercizio non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo.

Per patto espresso, i soci riconoscono che il bilancio di esercizio, una volta approvato dall'assemblea dei soci, costituisce, in caso di omissioni dei pagamenti dovuti da ciascun socio anche a titolo di acconto per l'esercizio successivo, prova scritta idonea alla richiesta, da parte della società e nei limiti stabiliti dalla legge, di un decreto ingiuntivo o equivalente provvedimento giudiziario immediatamente esecutivo.

Art. 11 Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie o di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346 ultimo comma del Codice Civile.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La società può emettere detti strumenti finanziari per la somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del Codice Civile.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 12 Organi sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 13 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- a) la prima, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile;
- b) la seconda, di norma, entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, e comunque prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano operativo annuale relativi al successivo esercizio.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche su domanda dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile, anche fuori dalla sede sociale, presso le sedi secondarie, succursali o filiali eventualmente istituite, oppure in altro luogo situato nell'ambito turistico di competenza.

Art. 14 Avviso di convocazione

La convocazione avviene mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei quotidiani locali "l'Adige" e/o "Trentino", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea oppure mediante comunicazione dell'avviso ad ogni singolo socio con ogni mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, fatti salvi i termini più lunghi eventualmente previsti da inderogabili norme di legge.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea; può essere indicata la data dell'eventuale se-

conda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 15 Quorum Assembleari

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Essa delibera a maggioranza del capitale presente, salvi i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.

L'Assemblea ordinaria convocata per deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti previsti dall'articolo 10 dello statuto, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 2/3 del capitale sociale presente.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei tre quarti del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale.

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione e l'emissione di azioni di cui all'articolo 2351, comma 2 del Codice Civile, è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale.

I soci persone fisiche possono partecipare all'assemblea personalmente oppure con delega rilasciata ad altro socio o ad un non socio; i soci enti partecipano all'assemblea tramite il loro rappresentante legale oppure tramite un loro delegato munito di mandato scritto.

La delega di voto non può essere rilasciata ai soggetti indicati nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 16 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o sua rinuncia a svolgere tale ruolo, dal Vice Presidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richiede, l'Assemblea elegge fra i soci intervenuti chi debba presiederla con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

L'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori.

Nelle Assemblee straordinarie, il Presidente è assistito da un notaio; in questo caso non ha luogo la nomina del segretario.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, per constatare il quorum costitutivo e deliberativo, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea può esser tenuta in audio e/o videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, dovranno essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Art. 17 Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo e il piano operativo annuale, il piano strategico pluriennale, il bilancio di esercizio;
- b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone anche il numero nonché il Presidente, i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale, fissandone i relativi compensi; il tutto nel rispetto dell'articolo 12, primo comma lettera j), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, e, quindi, in ogni caso, l'APT non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità;
- c) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4;
- d) deliberare il regolamento indicato all'articolo 10 dello statuto ed altri eventuali regolamenti interni, su proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) stabilire il limite massimo degli impegni passivi verso Istituti di Credito ed Enti equivalenti che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono autorizzati a contrarre per conto della società;
- f) deliberare su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, nonché su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto e allo scioglimento della società, alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

TITOLO VI

Consiglio di Amministrazione

Art. 18 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici) componenti, eletti con il

voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Tuttavia, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, lettere b) e c), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere garantite:

- la presenza di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
- la rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici.

Art. 19 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove purché in Provincia di Trento, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, oppure quando ne è fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

Le convocazioni del Consiglio si devono fare con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) recante il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza, recapitata almeno cinque giorni prima della data della riunione ai componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione dovrà avvenire almeno 24 ore prima a mezzo telegramma, fax o messaggio e-mail.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dallo statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, i suoi componenti sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio e/o audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20 Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della so-

cietà, senza eccezioni di sorta, e, in particolare, tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge o per statuto riservati in modo inderogabile all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Amministratori delegati, ai quali potranno essere attribuiti, nei limiti di legge e di statuto, parte dei poteri del Consiglio stesso.

Qualora l'Assemblea dei soci non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Con le medesime modalità possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione uno o più Vicepresidenti a cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o suo impedimento o di sua rinuncia ad esercitare le proprie funzioni, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina; per la nomina dei Vicepresidente valgono le regole previste per la nomina del Presidente di cui all'articolo 17 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 21 Rappresentanza

La rappresentanza sociale generale, rispetto ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

La rappresentanza sociale spetta inoltre ai Vicepresidenti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonché agli Amministratori Delegati nei limiti della delega.

TITOLO VII

Comitato esecutivo

Art. 22 Composizione e Compiti

Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da non meno di tre e non più di cinque componenti, eletti fra i Consiglieri di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali Amministratori delegati ne fanno parte di diritto.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente.

Le convocazioni del Comitato Esecutivo si devono fare con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) recante il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza, recapitata almeno un giorno prima della data della riunione ai componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale.

Il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e può formulare proposte e pareri sulla gestione della società, sui piani strategici pluriennali e sui piani operativi annuali.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per audio e/o audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 bis Struttura organizzativa

Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, lettera d), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8, la società è dotata di una struttura organizzativa che garantisce un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e procede all'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva.

TITOLO VIII

Organi di controllo

Art. 23 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti anche fra non soci, dall'assemblea dei soci, la quale eleggerà anche il Presidente del Collegio stesso e ne fisserà i relativi compensi.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei limiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti, sussistendo le condizioni previste dalla legge.

L'Assemblea può deliberare di affidare l'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, indicandone i tempi e le altre modalità dell'incarico.

TITOLO IX

Esercizio sociale e Bilancio - Utili

Art. 24 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio.

Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

E' fatta salva l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 12, primo comma, lettere f) e g), della legge della Provincia Autonoma di Trento 12 agosto 2020 n. 8.

Art. 25 Utili

Gli eventuali utili risultanti da bilancio, dopo la destinazione del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sono accantonati in un fondo straordinario, il cui impiego è finalizzato al perseguimento degli scopi consortili ed il cui utilizzo è stabilito, di volta in volta, mediante delibera dell'assemblea dei soci.

Risulta in ogni caso esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili ai soci, sotto qualsiasi forma.

TITOLO X

Recesso - Esclusione del socio - Liquidazione della quota

Art. 26 Recesso

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, commi 1 e 2, del Codice Civile e dall'articolo 2497-quater del Codice Civile oltre che negli altri casi eventualmente previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato all'organo amministrativo mediante raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso o, in mancanza di delibera iscritta nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che giustifica il suo diritto di recesso.

Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della società antecedentemente alla data di recesso. Il recesso, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal socio nei confronti della società per l'anno in cui esso è avvenuto, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi debbono comunque essere regolarmente adempiuti.

La liquidazione delle azioni avverrà ai sensi degli articoli 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

Al socio è altresì consentito recedere dalla società:

- a) in caso di cessazione dell'impresa che giustificava la sua partecipazione alla società consortile;
- b) in ogni caso, indipendentemente dalla cessazione dell'impresa, decorsi tre anni dall'assunzione della qualità di socio.

In questi casi, la domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno solare di esercizio di tale recesso e, se accolta, avrà efficacia solamente dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al momento alla data di efficacia del recesso.

Il socio receduto resta obbligato al versamento dei contributi in conto esercizio relativi sia all'esercizio in corso al momento della presentazione della domanda di recesso, sia all'esercizio successivo.

Al socio receduto, limitatamente alle ipotesi di recesso da ultimo regolamentate, non spetta la liquidazione delle azioni possedute, le quali verranno acquisite dalla società ai sensi dell'articolo 2357-bis del Codice Civile, dovendosi applicare alle stesse la disciplina relativa alle azioni proprie dettata dall'articolo 2357-ter del Codice Civile.

Art. 27 Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dalla società per:

- a) sopravvenuta impossibilità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o perdita dei requisiti per l'ammissione;
- b) mora nel versamento dei contributi in conto esercizio;
- c) inadempimento degli obblighi previsti nello statuto e negli eventuali regolamenti o rispetto alle deliberazioni prese legalmente dagli organi della società;
- d) inadempimento, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- e) comportamento che danneggi o che sia oggettivamente incompatibile con gli scopi della società enunciati all'articolo 4;
- f) mancato esecuzione dei pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 2344 del Codice Civile;
- g) mancata partecipazione del socio e, in causa di sua morte dei rispettivi successori *mortis causa*, in proprio o per delega, senza giustificato motivo, ad alcuna assemblea per tre anni consecutivi con contestuale irreperibilità e/o silenzio per il medesimo periodo temporale, rispetto a comunicazioni inviate dalla società al domicilio del socio, comunicato allo stesso dalla società nelle forme di legge o di statuto.

Per coloro che sono già soci alla data del 4 dicembre 2020 - data di adozione della delibera assembleare che introduce la causa di esclusione sopra descritta nel presente articolo sotto la lettera g) -, l'arco temporale indicato nella causa di esclusione elencata nel presente articolo statutario sotto la lettera g) inizia a decorrere dalla data di iscrizione della delibera suddetta presso il Registro delle Imprese di Trento.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione deve invitare il socio, entro 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata o PEC, a regolarizzare la propria posizione contabile. Qualora il socio rimanga inadempiente, il Consiglio di Amministrazione può decidere di escluderlo dalla società, con effetto dalla chiusura dell'esercizio in cui è stata deliberata l'esclusione.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e), il Consiglio di Amministrazione deve invitare il socio a chiarire ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione o il proprio comportamento, secondo i dettami del presente statuto.

Se entro 60 (sessanta) giorni dall'invito formale, il socio rimane inadempiente, il Consiglio di Amministrazione può escluderlo dalla società, con effetto dalla data della ricezione della delibera di esclusione da parte del socio escluso.

Nel caso di cui alla lettera f), è fatta salva l'applicazione dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Nel caso di cui alla lettera g), decorso il periodo di tre anni, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'invio, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC all'ultimo domicilio comunicato alla società, di un ulteriore sollecito; se decorsi 30 (trenta) giorni dall'invito formale, il socio o i suoi successori *mortis causa* rimane/rimangono irreperibile/i o silente/i, il Consiglio di Amministrazione può escluderlo/i dalla società, con effetto dalla data di invio di tale ultima comunicazione.

In generale, la deliberazione di esclusione può essere impugnata davanti all'Arbitro di cui all'articolo 30 del presente Statuto.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene efficace.

L'esclusione, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal socio nei confronti della società per l'anno in cui essa è deliberata, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

Dalla data di annotazione nel Libro Soci del provvedimento di esclusione, al socio escluso è interdetto l'esercizio dei diritti attivi; il socio in mora nei versamenti, ancorché non ancora escluso, non può esercitare il diritto di voto.

Art. 28 Liquidazione della quota

Ai soci esclusi spetta soltanto il diritto al rimborso del valore delle azioni sottoscritte per un valore determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si è sciolto, valore che, tuttavia, non potrà mai essere superiore al loro valore nominale; le somme eventualmente versate dai soci a titolo di sovrapprezzo non potranno in ogni caso essere oggetto di rimborso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare tale rimborso come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della società, con le partite di debito che il socio uscente abbia verso la società, ivi compresi eventuali indennizzi o penali irrogate dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti saranno devolute alla riserva ordinaria.

I soci rimasti, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale consorziale, possono esercitare il diritto di prelazione sulle azioni possedute dal socio, da escludere o già escluso, in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie e nel rispetto dei limiti imposti dal presente Statuto.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci rimasti la società consortile può acquistare azioni proprie nel limite e nel rispetto degli articoli 2357 e 1° comma numero 1) 2357-bis del Codice Civile.

E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dell'articolo 2344 del Codice Civile, ricorrendone i presupposti.

TITOLO XI

Scioglimento - Liquidazione - Clausola Arbitrale

Art. 29 Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento della società l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone la competenza.

Il residuo fondo che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, è impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea, in conformità alle normative vigenti.

Art. 30 Clausola Arbitrale

Fatte salve le ipotesi in cui non è ammesso l'arbitrato, qualsiasi controversia sorga fra i soci o i soci e la società, il consiglio di Amministrazione e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro, che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nel cui distretto si trova la sede legale della società.

TITOLO XII

Disposizioni generali

Art. 31 Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle leggi speciali, in materia di società per azioni e di società consortili.

F.to Port Nicola

L.S. F.to Notaio Rita Fochesato